



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.2.2008  
COM(2008) 117 definitivo

2002/0222 (COD)

### **PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE**

**concernente**

**gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di contratti di credito ai consumatori, recante modifica della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE**

**concernente**

**gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di contratti di credito ai consumatori, recante modifica della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

**1. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2002) 443 def. - 2002/0222(COD)]	12 settembre 2002
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura	20 aprile 2004
Data di trasmissione della prima proposta modificata	29 ottobre 2004
Data di trasmissione della seconda proposta modificata	7 ottobre 2005
Data dell'accordo politico in sede di Consiglio	21 maggio 2007
Data di adozione della posizione comune	14 settembre 2007 (maggioranza qualificata)
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo	17 luglio 2003
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura	16 gennaio 2008

**2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta di una nuova direttiva in materia di credito ai consumatori persegue un duplice obiettivo, ovvero garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e porre le condizioni per un autentico mercato interno del credito al consumo.

La direttiva del 1987 si fondava su un livello minimo di armonizzazione. Quasi tutti gli Stati membri sono, in diversa misura, andati al di là di tali norme e ciò ha ostacolato l'istituzione di un mercato unico. In particolare la piena armonizzazione dei cinque moduli essenziali della direttiva [informazioni precontrattuali e contrattuali, tasso annuale effettivo globale (TAEG), diritto di recesso e diritto di rimborso anticipato] ha lo scopo di contribuire all'istituzione di un mercato unico del

credito al consumo giacché i creditori non dovranno adattare i loro prodotti alle diverse legislazioni nazionali degli Stati membri.

L'attuale direttiva in materia di credito al consumo (87/102/CEE) è stata adottata nel 1987 e contiene solo disposizioni di base a tutela dei consumatori. L'evoluzione recente del mercato esige un adeguamento di queste norme.

### **3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo ha in seconda lettura adottato un testo consolidato che contiene una serie di emendamenti al testo della posizione comune. Il testo costituisce l'esito dei negoziati tra il Consiglio, il PE e la Commissione. L'emendamento più importante e nel contempo più controverso riguarda l'indennizzo in caso di rimborso anticipato. Per quanto concerne la determinazione dell'indennizzo, il PE ha soppresso il riferimento al tasso di interesse di riferimento applicato dalla Banca centrale europea e ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di prevedere una norma in base alla quale il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore di quello massimo stabilito qualora sia in grado di dimostrare che la perdita subita supera il massimale, e il consumatore può esigere una corrispondente riduzione dell'importo dell'indennizzo qualora sia in grado di dimostrare il contrario.

La Commissione accetta questo emendamento e tutti gli altri emendamenti adottati dal PE. Il risultato della seconda lettura in sede di Parlamento europeo è stato nel complesso soddisfacente. Le informazioni precontrattuali e le informazioni contrattuali, nonché il tasso annuale effettivo globale vengono pienamente armonizzati; il diritto di recesso è pienamente armonizzato, ma agli Stati membri è riconosciuto un ridotto margine di flessibilità che consente di ridurre eccezionalmente da quattordici a sette giorni il periodo entro il quale esercitare tale diritto. La Commissione avrebbe preferito una maggiore armonizzazione in questo ambito come pure per quanto concerne l'indennizzo in caso di rimborso anticipato. Essa può, tuttavia, accettare la flessibilità concessa agli Stati membri nel quadro di un accordo complessivo che garantirà un elevato livello di tutela dei consumatori e nel contempo porrà le condizioni per un autentico mercato interno del credito al consumo.

### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato, in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.